

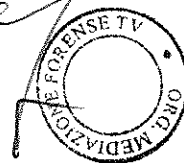
Treviso 03 FEB 2018

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE**

REGOLAMENTO DI PROCEDURA E CODICE ETICO

Approvato con delibere del COA di Treviso di data 24/01/2011 e 28/02/2011.

Modificato con delibere del COA di Treviso di data 20/10/2011, 21/01/2013,
09/12/2013, nonché delibera del COA di Treviso del 15/01/2018.



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO, PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso (d'ora in avanti C.d.O.) con le delibere del 24 gennaio e 28 febbraio 2011 e successivamente modificato con le delibere del 20 ottobre 2011, 21 gennaio 2013, 09 dicembre 2013 e 03 luglio 2017 contiene: (i) le norme volte a disciplinare l'attività dell'Organismo di mediazione (d'ora in avanti Organismo) del C.d.O., costituito con delibera dello stesso C.d.O. di data 24 gennaio 2011 e il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 4.3.2010, n. 28 e s.m.i. e del decreto ministeriale 18.10.2010 n. 180 come modificato dal D.M. 06/07/2011 n. 145, nonché (ii) il codice etico.
2. Il presente Regolamento si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.
3. Il Regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento di mediazione, che è derogabile soltanto su accordo delle parti per singoli atti.
4. Ai sensi degli art. 2 del decreto legislativo n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e (o) statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

5. La finalità della procedura di mediazione è quella di facilitare il dialogo tra due o più parti coinvolte in una controversia e di favorire la composizione amichevole della loro disputa, attraverso l'intervento di un mediatore terzo, incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta di risolvere la controversia stessa.
6. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

CAPO II

L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 2– DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'Organismo di mediazione gestisce il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'art. 1, comma 4, secondo le norme del presente regolamento.
2. L'Organismo di mediazione non può svolgere anche funzioni arbitrali.
3. L'Organismo di mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione ad opera delle parti dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato, sia, infine, per questioni conseguenti all'incompetenza territoriale dell'Organismo medesimo.
4. I termini fissati per il compimento di atti da parte della Segreteria Amministrativa dell'Organismo sono da considerarsi ordinatori.
5. L'Organismo, salva motivata opposizione di una delle parti, consente ai mediatori, con precedenza a quelli iscritti nel proprio elenco e comunque in numero massimo di due per ciascun incontro, di svolgere gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 8, co. 4 del dm 180 come modificato dal DM 145/2011.
6. I mediatori, anche se solo tirocinanti, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di riservatezza e imparzialità e a loro carico saranno posti tutti gli obblighi che la legge e il presente regolamento pongono a carico dei mediatori incaricati della mediazione.

ARTICOLO 3 – L'ELENCO DEI MEDIATORI

1. L'Organismo di mediazione tiene l'elenco dei mediatori.
2. Nella formazione dell'elenco l'Organismo tende a mantenere una proporzione tra il numero di mediatori iscritti ed i procedimenti di mediazione effettivamente svolti.
3. L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia:
 - I. persone e diritti reali;
 - II. contratti del consumatore;
 - III. contratti dell'impresa;
 - IV. obbligazioni ed altri contratti;
 - V. diritto dell'impresa e diritto societario;
 - VI. responsabilità extracontrattuale.
4. E' ammessa l'iscrizione al massimo in due sezioni.
5. Per ogni mediatore sono annotate le specializzazioni riconosciute dalla legge o, in difetto, in forza di disposizioni del Consiglio Nazionale Forense, e la conoscenza delle lingue straniere .
6. Tali annotazioni sono messe a disposizione degli utenti, anche mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Organismo.
7. La revisione dell'elenco dei mediatori deve essere fatta con cadenza biennale.

ARTICOLO 4 – LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

1. La Segreteria Amministrativa dell'Organismo si occupa del servizio di mediazione; essa ha sede presso il Tribunale e/o presso le sedi del C.d.O. Possono essere istituite Segreterie presso Sezioni Distaccate del Tribunale.
2. I dipendenti dell'Ordine che operano presso la Segreteria Amministrativa devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione. E' fatto loro espresso divieto di indicare nominativi di mediatori e, se richiesti, si limitano a mettere a disposizione l'elenco.
3. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di

riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

4. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".
5. La Segreteria Amministrativa tiene un registro, anche informatico, con le annotazioni, per ogni procedimento, relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.
6. La Segreteria Amministrativa conserva per un triennio dalla data di conclusione del procedimento esclusivamente la domanda, la dichiarazione di adesione, il verbale di accordo o di mancato accordo; i documenti vengono consegnati al mediatore e dallo stesso restituiti alle parti a loro cura e spese alla conclusione del procedimento.

CAPO III

IL MEDIATORE

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia e, pur tenendo presente i loro reali interessi, non prescinde, nello svolgimento della sua funzione, dai principi generali che disciplinano il rapporto.
2. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del presente regolamento e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando con cadenza annuale un corso di formazione e aggiornamento di almeno 9 ore, che potranno essere svolte presso enti accreditati o presso lo stesso Ordine degli Avvocati attraverso formatori accreditati. Essi devono partecipare, nel biennio di aggiornamento, anche in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. Essi sono altresì tenuti, ove richiesti dal Coordinatore, a svolgere gratuitamente le funzioni di co-mediatore o mediatore supervisore nei casi previsti dal presente Regolamento. Il rispetto degli obblighi

deontologici e di formazione è condizione per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

3. Il mediatore non può svolgere attività di consulenza sull'oggetto della controversia.
4. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

ARTICOLO 6 – ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDIATORI

1. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce requisito per l'ottenimento e il mantenimento dell'iscrizione, oltre a quant'altro previsto nel presente regolamento.
2. Gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo e in regola con la contribuzione sono di diritto mediatori. Sono comunque condizioni per l'iscrizione (e il mantenimento dell'iscrizione) nell'elenco dei mediatori:
 - a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva;
 - b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
 - e) possedere una specifica formazione (percorso formativo obbligatorio di 50 ore, ovvero: corso di 18 ore di formazione introduttiva e successivo corso di 32 ore di formazione pratica da svolgersi entro un triennio dal completamento del corso introduttivo) ed uno specifico aggiornamento (con cadenza annuale mediante un corso di formazione e aggiornamento di almeno 9 ore), che potranno essere svolti presso enti accreditati o presso lo stesso Ordine degli Avvocati attraverso formatori accreditati, in base all'art. 18 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, nonché la partecipazione nel biennio di aggiornamento, anche in forma di tirocinio assistito, da svolgersi sia assistendo, anche come avvocato di parte, a incontri di mediazione condotti da altri mediatori, sia affiancando altri mediatori nella veste di co-mediatori o supervisori, sia partecipando personalmente e direttamente agli incontri di mediazione, sia partecipando o assistendo ai procedimenti di mediazione che si

- concludano con verbale negativo per mancata adesione o per mancata comparizione della parte convenuta o di entrambe le parti, sia, partecipando ai corsi di aggiornamento riconosciuti dall'Organismo e ad almeno 20 casi di mediazione presso organismi iscritti, sia, infine, partecipando ad incontri di supervisione e/o confronto tra mediatori indetti dall' Organismo di Mediazione Forense;
- f) essere iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, oppure ad altro Ordine degli Avvocati dei distretti delle Corti di Appello di Venezia, Trento e Trieste purché nei regolamenti degli Organismi di Conciliazione di suddetto Ordine sia prevista, in condizione di reciprocità, analoga disposizione;
 - g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge;
 - h) essere in possesso di una polizza assicurativa contro la responsabilità professionale, estesa anche all'attività di mediazione, con un massimale di almeno €. 500.000,00;
 - i) non essere iscritto nell'elenco dei mediatori di più di tre organismi di mediazione.
 - j) in ogni caso l'avvocato, mediatore di diritto, potrà essere nominato mediatore dopo l'iscrizione all'elenco dei Mediatori solo dopo aver assistito in qualità di uditore ad almeno 5 procedimenti alla presenza delle parti, di cui 3 proseguiti oltre il primo incontro di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. 28/2010, come novellato dalla legge n. 98/2013.
3. Con la richiesta di iscrizione nell'elenco il mediatore deve:
- a) dichiarare la disponibilità ad operare per l'Organismo ed indicare la sezione o le sezioni dell'elenco in cui chiede di essere iscritto;
 - b) depositare un curriculum sintetico, con indicazione specifica dei requisiti di cui alle lettere e) e f) del comma precedente;
 - c) attestare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e g) del comma che precede;
 - d) depositare copia della polizza di cui alla lettera h) del comma precedente;
 - e) dichiarare presso quali altri Organismi sia iscritto.
4. Il mediatore che intende conseguire l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 3, comma 3, sezione B, del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, deve depositare

presso l'Organismo la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.

5. Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo dell'Organismo.
6. L'Elenco dei mediatori è revisionato periodicamente ogni due anni, con prima decorrenza dal 27 aprile 2011.
7. Il mediatore, decorsi due anni dalla sua iscrizione nell'Elenco, dovrà richiedere all'Organismo, a pena di decadenza dall'incarico, il rinnovo dell'iscrizione entro la data del 15 marzo del secondo anno di decorrenza (ovvero il 2013 per la prima decorrenza), dimostrando nei modi consentiti dalla legge il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di aggiornamento e tirocinio previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI

1. E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:
 - a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
 - b) nel caso di apertura di procedimento disciplinare;
 - c) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato.
2. La sospensione viene revocata:
 - a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
 - b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive, qualora siano di proscioglimento ovvero irroghino una pena o una sanzione compatibili con l'iscrizione nell'elenco.
3. E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:
 - a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
 - b) nel caso di sostituzione ai sensi dell'art. 10, comma 2;
 - c) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno.
4. Qualora l'accordo di conciliazione non sia omologato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico o alle

norme imperative, l'Organismo si attiverà, ricevuta la relativa comunicazione, per gli eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione del mediatore.

5. Del provvedimento di cancellazione è immediatamente notiziato il Consiglio dell'Ordine di appartenenza al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare.

6. Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'Organismo è sospeso dall'elenco per la durata dell'incarico.

ARTICOLO 8 - PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE E LA CANCELLAZIONE

1. Avuta formale notizia dell'infrazione da parte del mediatore, viene nominato un relatore tra i membri del Consiglio Direttivo che provvede ad istruire la pratica.
2. Il mediatore viene invitato a fornire chiarimenti scritti in un congruo termine con possibilità di sua audizione in caso di richiesta avanzata dallo stesso mediatore o dal relatore.
3. Il Consiglio Direttivo nel corso dell'istruttoria può determinarsi nel seguente modo:
 1. consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
 2. sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione.
4. Conclusa la fase istruttoria il relatore riferisce al Consiglio Direttivo che potrà determinarsi nei confronti del mediatore nei seguenti modi:
 1. archiviare la pratica;
 2. sospenderlo o cancellarlo dall'Elenco dei mediatori, nel qual caso è immediatamente notiziato il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.
5. Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al C.d.O. di appartenenza del mediatore e al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione.
6. Avverso ogni determinazione di sospensione o di cancellazione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al C.d.O. da proporre mediante idoneo atto motivato entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione integrale della decisione del Consiglio Direttivo.

7. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle norme sul procedimento disciplinare avanti il C.d.O. per quanto applicabili.

ARTICOLO 9 – DOVERI DI IMPARZIALITA' E DI EVITARE INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI

1. Il mediatore non può assumere l'incarico:
 - a) nei casi previsti dagli articoli 37 e 55 bis del codice deontologico forense;
 - b) in ogni altro caso previsto dall'art. 815 codice di procedura civile;
 - c) se non abbia conoscenza specifica nella materia giuridica oggetto della mediazione;
 - d) in ogni altra situazione in cui possa esserne compromessa l'imparzialità o l'indipendenza dalle parti.
2. L'Organismo non è responsabile dei danni derivanti da infedeli dichiarazioni del mediatore.
3. Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il primo ha lo studio, è fatto divieto:
 - a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;
 - b) di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;
 - c) di percepire compensi direttamente dalle parti;
 - d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente inerenti agli affari trattati nella procedura di mediazione.
4. Il mediatore designato s'impegna ad informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente previste.
5. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria Amministrativa, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

6. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore:
 - a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;
 - b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;
 - c) ha rilevanza deontologica.
7. I magistrati onorari ed i giudici di pace non possono assumere incarichi quali mediatori durante il loro mandato.

ARTICOLO 10 – LA DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato dal Coordinatore è designato tra i nominativi inseriti, secondo l'ordine di iscrizione, nella sezione dell'elenco relativa alla materia oggetto della vertenza. La designazione avviene per competenza considerato il valore delle controversie in base allo scorrimento della lista seguendo l'ordine di iscrizione nella sezione di appartenenza; a partire dal 27 aprile 2013, per i mediatori iscritti all'elenco da meno di due anni non possono essere affidati incarichi per controversie di valore superiore a € 25.000,00. Qualora il mediatore così individuato non possa accettare l'incarico per motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi, l'incarico verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell'elenco. Al mediatore che ha rinunciato all'incarico esclusivamente per i suddetti motivi verrà assegnato l'incarico successivo.
2. Le parti possono individuare con una domanda congiunta il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco.
3. In caso di sostituzione del mediatore l'Organismo nomina un altro mediatore ai sensi del primo comma.
4. E' facoltà del Consiglio Direttivo derogare ai predetti criteri laddove si ravvisino oggettive e comprovate esigenze di specializzazione, tenuto anche conto del valore e della particolarità della controversia.
5. Nei casi particolarmente complessi anche di valore non superiore a € 25.000,00, i mediatori iscritti all'elenco da meno di due anni, a discrezione del Coordinatore, possono essere affiancati nell'espletamento dell'incarico da un co-mediatore iscritto da più di due anni ovvero svolgere l'incontro sotto la supervisione di un mediatore iscritto da più di due anni, i quali presteranno assistenza a titolo gratuito, senza aggravio di spese per le parti.

ARTICOLO 11 – LA SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Su istanza motivata di parte, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione del mediatore, previa sua audizione.
2. Il mancato rispetto da parte del mediatore degli obblighi che a lui fanno capo ne comporta, previa audizione, l'immediata sostituzione, salvo quanto previsto all'art. 7.
3. Il Consiglio Direttivo provvede parimenti alla nomina di un altro mediatore ai sensi dell'art. 10:
 - a) qualora il mediatore designato nel corso del procedimento rinunci all'incarico con dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dal Consiglio Direttivo medesimo;
 - b) nei casi di sospensione e di cancellazione di cui all'art. 7.

CAPO IV

IL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 12 – PRINCIPI GENERALI

1. Parti del procedimento di mediazione sono il proponente e il convenuto.

Le persone fisiche devono partecipare all'incontro di mediazione personalmente mentre le persone giuridiche devono partecipare tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le parti, possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia, purché munite di idonea procura a conciliare ai sensi dell'art. 1392 c.c. ed essere a piena conoscenza dei fatti. Nelle mediazioni obbligatorie e in quelle delegate dal giudice ex art. 5, comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010 le parti devono partecipare personalmente e con l'assistenza di un Avvocato, sia al primo incontro di mediazione che a tutti gli incontri successivi, fino al termine della procedura. Nelle mediazioni facoltative le parti possono partecipare senza l'assistenza di un Avvocato; le parti tuttavia potranno in ogni momento del procedimento di mediazione ricorrere all'assistenza di un Avvocato, anche nel solo momento conclusivo dell'accordo di mediazione al fine di sottoscrivere il contenuto e certificare

la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.Lgs 28/2010.

2. Tutte le comunicazioni del procedimento devono essere fatte con il mezzo più idoneo a certificarne legalmente l'avvenuta ricezione presso l'ultima residenza o sede ovvero l'ultimo domicilio portato legalmente a conoscenza dalle stesse all'Organismo.
3. Dall'avvenuto deposito della domanda decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.
4. Tutti i termini assegnati alle parti non debbono intendersi come perentori.

ARTICOLO 13 – LA DOMANDA DI MEDIAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, al procedimento di mediazione si accede mediante il deposito di una domanda presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo. La parte che aderisce al procedimento deposita la relativa dichiarazione.
2. L'individuazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. La parte che aderisce al procedimento può estenderne l'oggetto ad ogni altra questione, purché connessa a quella oggetto della domanda e vertente su diritti disponibili.
3. La domanda e l'adesione alla procedura devono essere effettuate utilizzando l'apposito modulo o in forma libera con l'indicazione:
 - a) dell'Organismo;
 - b) dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
 - c) dei dati identificativi delle parti, del loro codice fiscale e del loro indirizzo;
 - d) dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
 - e) dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - f) della sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa;
 - g) della clausola di mediazione, laddove esistente;
 - h) dei dati identificativi di colui che rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;

- i) dei dati identificativi di colui che assisterà la parte nel procedimento;
 - j) del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;
 - k) dell'eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione e/o dell'eventuale proposta, motivata, di deroga alle disposizioni regolamentari;
 - l) dell'indicazione del giudice eventualmente competente per territorio a decidere nel merito la questione oggetto di mediazione;
4. La domanda di mediazione può essere sottoscritta dalla parte personalmente, eventualmente indicando l'avvocato regolarmente iscritto all'Albo Ordinario degli Avvocati che provvederà all'assistenza o riservandosi di avvalersene direttamente all'incontro. La sottoscrizione dell'istanza e della dichiarazione di adesione, se non sono autenticate nelle forme di cui all'art. 83, terzo comma, codice di procedura civile, devono essere corredate da copia di valido documento di identità del sottoscrittore e, nell'ipotesi che costui agisca in rappresentanza di altro soggetto, anche dai documenti giustificativi del potere di rappresentanza e da copia di documento di identità e del codice fiscale del rappresentato; inoltre l'istanza e la dichiarazione di adesione devono contenere l'impegno della parte a tenere nel procedimento un comportamento leale.
5. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali ed anche nei confronti di più soggetti.
6. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.
7. L'Organismo non può rifiutarsi di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.

ARTICOLO 14 – DIRITTO DI ACCESSO

1. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del d. Lgs. n. 28/2010, le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, che l'Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione.

2. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

ARTICOLO 15 - NORME DEL PROCEDIMENTO: ATTI INTRODUTTIVI

La Segreteria Amministrativa:

1. verifica la completezza della domanda di attivazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento da parte del Richiedente. In mancanza di uno dei presupposti, la Segreteria invita il Richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura. Solo ad avvenuto completamento la Segreteria procede all'attivazione della procedura di mediazione. Qualora la domanda risulti invece incompleta di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte Richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale si provvederà all'archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento/integrazione la pratica potrà intendersi regolarmente depositata.
2. annota la domanda nell'apposito registro attribuendone il numero di ruolo;
3. comunica con apposito modulo, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione: il nominativo del mediatore designato; il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro di mediazione, da fissarsi entro 30 giorni dal deposito della domanda; il termine fissato per la notifica; l'avviso della necessità di partecipazione personale o mediante proprio rappresentante munito di procura speciale a conciliare la controversia oggetto della mediazione conciliare ai sensi dell'art. 1392 c.c. ed a conoscenza dei fatti; l'avviso che per le mediazioni obbligatorie e per quelle delegate dal giudice ex art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010 le parti devono partecipare personalmente e con l'assistenza di un Avvocato regolarmente iscritto all'Albo Ordinario degli Avvocati, sia al primo incontro di mediazione che a tutti gli incontri successivi, fino al termine

della procedura. Le spese di mediazione sono corrisposte per intero all'inizio del primo incontro della procedura di mediazione vera e propria. L'organismo si riserva di non proseguire se le spese di mediazione non vengono corrisposte in misura non inferiore alla metà. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 2 del D.Lgs 28/2010 il mediatore non può rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs 28/2010.

4. La Segreteria Amministrativa trasmette col mezzo più idoneo ad assicurarne la ricezione, anche per gli effetti previsti dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione con l'indicazione della data del primo incontro alla parte (o alle parti) nei cui confronti la domanda stessa è avanzata.

In ogni caso la parte istante può farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni.

5. **"RESPONSABILITA' DELLE PARTI"**. In ogni caso l'Organismo non è responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni dei diritti delle parti: a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Organismo non è responsabile per il caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione ad opera dell'istante dell'oggetto della domanda e/o dei diritti fatti valere. E' di competenza esclusiva delle parti l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo.
6. Parte convenuta, ricevuto l'invito alla mediazione, è invitata a dare riscontro alla Segreteria comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto. Nel primo caso potrà compilare il modulo predisposto contenente la formale adesione al procedimento di mediazione come proposto da parte proponente, da comunicare col mezzo più idoneo alla parte proponente e all'Organismo. Nel caso di adesione la risposta all'invito dovrà essere corredata dei seguenti allegati: attestazione dell'avvenuto versamento; copia del documento di identità in corso di validità di tutti coloro che parteciperanno alla mediazione; procura speciale a conciliare nel caso di partecipazione di un rappresentante della parte.

7. Parte convenuta a sua volta, utilizzando il modulo di cui al precedente comma 3, può proporre domande o questioni di natura riconvenzionale nei confronti di parte proponente, cosiccome proporre domande dipendenti dal titolo già dedotto nel procedimento di mediazione nei confronti di soggetti terzi.
8. In tali ultime ipotesi la Segreteria, verificata la conformità delle domande introdotte da parte convenuta rispetto ai requisiti previsti dal presente regolamento e l'avvenuto versamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione al riguardo maturate, invita la parte convenuta a trasmettere col mezzo più idoneo, anche per gli effetti previsti dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010, copia conforme all'originale della domanda o delle domande dalla stessa proposte mediante il modulo di cui al precedente comma 4 e del modulo di cui al comma 1, lett. c) alla parte (o alle parti) nei cui confronti la domanda stessa è avanzata.
9. Con riguardo alle eventuali questioni o domande riconvenzionali ovvero alle questioni o domande proposte nei confronti di eventuali terzi si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai capoversi che precedono. Il giorno, l'ora e il luogo dell'incontro di mediazione rimarrà, per quanto possibile, quello fissato ai sensi del precedente comma 1, lett. c); diversamente, la nuova data verrà comunicata alle parti a cura della Segreteria.
10. Il rifiuto, espresso o tacito, della parte proponente o degli eventuali terzi in relazione alle domande proposte dalla parte convenuta non esplica alcuna efficacia sul procedimento di mediazione già avviato.
11. Ricevuto l'invito alla mediazione, la Parte invitata, dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio, potrà chiedere il rinvio del primo incontro di mediazione "incontro preliminare". Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso.

**ARTICOLO 15 BIS - NORME DEL PROCEDIMENTO:
ATTI INTRODUTTIVI DEL MEDIATORE**

1. Nel corso del primo incontro “di programmazione” il mediatore chiarisce alle parti e, se previsto ai loro avvocati, la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando le stesse e i loro avvocati ad esprimersi sulla disponibilità ad iniziare e proseguire la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con la mediazione ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9.08.2013, che può avvenire contestualmente, o rinviando il procedimento ad altra data.
2. Il mediatore deve verificare preliminarmente se sia stata rispettata la clausola di mediazione o conciliazione contrattuale o statutaria; deve, altresì, nei casi di mediazione obbligatoria o delegata dal giudice, informare le parti comparse personalmente senza difensore della necessità di farsi assistere da un avvocato regolarmente iscritto all'Albo Ordinario degli Avvocati; in ogni caso il mediatore segnala alle parti i principi inderogabili o di ordine pubblico attinenti alla fattispecie evidenziando altresì eventuali aspetti di criticità connessi alla competenza territoriale dell'Organismo adito;
3. Il mediatore inoltre verifica che la questione a lui sottoposta non riguardi diritti indisponibili, nel qual caso rimette il procedimento al Consiglio Direttivo per la dichiarazione di inammissibilità della domanda e la restituzione dell'indennità versata, fatta eccezione per le spese di mediazione;
4. Il mediatore deve inoltre avvertire le parti dell'eventuale necessità di coinvolgere terzi nel procedimento di mediazione, quando la loro partecipazione è necessaria ai fini dell'efficacia dell'eventuale accordo;
5. Se il primo incontro “di programmazione” si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo, in tal caso nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione, salvo le spese di avvio del procedimento;
6. Il mediatore non può declinare la propria competenza in favore di altro Organismo eventualmente ritenuto competente per territorio, non avendo alcun potere decisionale, che rimane riservato alle parti, ed il suo compito è quello di promuovere la composizione bonaria della controversia, facilitando nelle riunioni, sia separate che comuni, la negoziazione tra le parti;
7. Se il primo incontro “di programmazione” si conclude con esito positivo il mediatore redige un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione

vera e propria, così come definita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs 28/2010.

8. Indipendentemente dal tipo di mediazione (facoltativa o volontaria); se il primo incontro di mediazione si conclude con esito positivo e prima dell'inizio della mediazione, l'organismo potrà richiedere la corresponsione delle spese di mediazione.

ARTICOLO 16 – NORME DEL PROCEDIMENTO: ATTI ISTRUTTORI

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo o altro luogo indicato dall'Organismo stesso.
2. La forma scritta è richiesta solo per la proposizione della domanda, per l'adesione della parte convocata, per la redazione della proposta da parte del mediatore, per la redazione del verbale di espletamento del tentativo di conciliazione, di accordo o di mancato accordo.
3. La trattazione durante le riunioni comuni e gli incontri separati avviene solo in forma orale.
4. Ciascuna parte, fermo il divieto di utilizzabilità nell'eventuale giudizio, può prendere appunti per se stessa, ma non può chiedere la sottoscrizione delle altre parti o del mediatore, né registrare la riunione;
5. Il mediatore può invitare le parti all'esibizione di ulteriore documentazione.
6. L'eventuale rappresentante della parte nel procedimento di mediazione deve essere munito di idonea procura a conciliare ed essere a piena conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui assistita; la mancanza di idonea procura o la mancanza della conoscenza dei fatti comportano il fallimento della procedura di mediazione.
7. Non sono ammessi da parte del mediatore, delle parti e dei loro difensori atteggiamenti dilatori.
8. Le parti sono libere di decidere se proseguire la mediazione ed hanno la facoltà di abbandonare la mediazione senza obbligo di motivazione, fermi gli obblighi di pagamento delle spese di procedimento.
9. La mancata adesione o l'abbandono della mediazione non costituisce fonte di responsabilità e la mancata comparizione senza giustificato motivo di una delle parti ad un incontro fissato dal mediatore comporta il fallimento della procedura di mediazione; in ogni caso entrambe le parti

hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque cinque giorni prima, dell'incontro di mediazione all'Organismo e al mediatore la loro intenzione di non comparire, fermo comunque l'obbligo di pagamento delle spese di procedimento. Tuttavia, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs n. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5 D.Lgs n. 28/2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Restano inoltre salve le previsioni di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 28/2010

10. Il mediatore solo su concorde richiesta delle parti, nonché solo se nel corso del procedimento siano emersi sufficienti elementi per una definizione del conflitto, formula loro la proposta di conciliazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto; nel formulare la proposta deve rispettare il limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
11. In nessun caso il verbale negativo può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento o indicare le ragioni del mancato accordo; il Mediatore, tuttavia, è tenuto a dare atto a verbale dell'eventuale eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte invitata che compaia al primo incontro o che abbia comunicato tale eccezione per iscritto prima dell'incontro, ove ve ne sia stata espressa e formale richiesta.
12. Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento e che esse pervengano ad un accordo in modo consapevole ed informato.
13. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
14. La proposta viene formulata oralmente dal mediatore e ove possibile immediatamente verbalizzata. Ove non venga accettata dalle parti nel corso dell'incontro, la proposta viene inoltrata per iscritto alle stesse per il tramite della Segreteria Amministrativa e le parti hanno sette giorni per comunicare alla Segreteria Amministrativa la loro accettazione.

15. In casi particolarmente complessi il mediatore può avvalersi dell'ausilio di un esperto in materie tecniche da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici contenuti nell'Albo di cui all'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, istituito presso il Tribunale di Treviso o di altri Tribunali del distretto della Corte d'Appello di Venezia, a condizione che tutte le parti vi consentano. La nomina è subordinata all'impegno, dalle stesse sottoscritto, di sostenerne solidalmente gli oneri in eguale misura e in via anticipata prima dell'inizio delle operazioni. Il compenso dell'esperto viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella e deve essere versato prima dell'inizio delle operazioni.
16. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi d'incompatibilità e d'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
17. All'esperto è fatto divieto di formulare una proposta.

ARTICOLO 17 - NORME DEL PROCEDIMENTO: ATTI CONCLUSIVI

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2010, il procedimento si considera concluso, quando:
 - a) le parti raggiungono un accordo amichevole;
 - b) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore;
 - c) una o alcune delle parti non aderiscono al procedimento o non partecipano all'incontro di mediazione;
 - d) le parti non raggiungono un accordo.
2. In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro, il mediatore forma un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia o l'impossibilità di sottoscrivere.
3. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. a), il verbale contiene l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti.
4. Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti è depositato presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. L'Organismo è tenuto a rilasciare alle parti

che gliene fanno richiesta il verbale di accordo anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

5. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. b), il mediatore indica nel verbale medesimo la sua proposta e le ragioni del mancato accordo solo su concorde richiesta delle parti.
6. Nelle ipotesi di cui al primo comma, lettera c), il mediatore indica nel verbale che il procedimento è fallito per la mancata partecipazione di una o di alcune delle parti.
7. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. d), il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è concluso per mancato accordo.
8. Nel caso di sospensione o di cancellazione dal registro dell'Organismo, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso altro organismo scelto dalla parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
9. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e di ordine pubblico. In tutti gli altri casi il verbale sarà omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della responsabilità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

ARTICOLO 18 - MEDIAZIONE DELEGATA

1. Nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 28/2010 le parti depositano, unitamente alla domanda di mediazione, copia del provvedimento giudiziale che ha disposto la mediazione delegata.
2. Il mediatore tiene conto delle indicazioni date dal Giudice con l'ordinanza che dispone la mediazione delegata.
3. Il mediatore non può riferire al Giudice delegante alcunché in ordine alle posizioni, alle dichiarazioni ed all'atteggiamento assunto dalle parti nel procedimento di mediazione ed in merito alle proposte fatte dalle parti o da lui.

ARTICOLO 19 – RISERVATEZZA, INUTILIZZABILITA' E SEGRETO PROFESSIONALE

1. Al mediatore, alle parti ed a tutti coloro che intervengono al procedimento è fatto divieto di divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 28/10. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale della Segreteria Amministrativa sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
2. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto di entrambe le parti. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di interrogatorio formale o di giuramento decisorio.
3. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo, i mediatori ausiliari, gli esperti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione o dedurre interrogatorio formale sugli stessi.

ARTICOLO 20 – VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Al termine del procedimento di mediazione a ogni parte del procedimento viene consegnata una scheda per la valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente regolamento.
2. La scheda viene conservata dall'Organismo e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, è trasmessa per via telematica al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

ARTICOLO 21 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione.

CAPO V

LE INDENNITA'

ARTICOLO 22 - INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 oltre IVA per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 oltre IVA per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento .

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo, nella persona del suo Coordinatore, decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. In ogni caso, qualora vi sia divergenza sul valore del procedimento tra le parti o tra le parti e il mediatore, sia all'inizio del procedimento, sia a seguito delle domande introdotte per effetto dell'adesione alla procedura, sia quando all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori rispetto allo scaglione determinato inizialmente, alla sua determinazione decide l'Organismo, nella persona del suo Coordinatore, al quale il procedimento deve immediatamente essere rimesso.
10. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. In ogni caso le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
11. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
12. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
13. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. Nei procedimenti

di divisione ereditaria o di comunione ciascuna parte è tenuta a versare l'indennità corrispondente al valore della sua quota, anche se più parti promuovono congiuntamente o aderiscono congiuntamente al procedimento di mediazione.

14. A parziale copertura dei costi del servizio di mediazione, l'Organismo tratterà una somma pari al 20% delle indennità di mediazione corrisposte dalle parti e il restante 80% sarà devoluta al mediatore solo se le parti abbiano corrisposto all'Organismo quanto da loro dovuto.

ARTICOLO 23 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs n. 28/2010, ovvero è disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non è dovuta alcuna indennità dalla parte che versi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 DPR 115/2002.
2. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Ove la parte sia già in possesso del provvedimento di ammissione anticipata al beneficio emesso dell'Ordine competente, sarà sufficiente la produzione di una semplice copia fotostatica dello stesso.
3. Qualora tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente il mediatore deve svolgere la prestazione gratuitamente.
4. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano poter essere ammesse al patrocinio per i non abbienti.
5. L'Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, nel quale annota i procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, al nominativo del mediatore, all'esito della mediazione, all'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. Il Consiglio dell'Ordine può disporre, in sede di bilancio consuntivo annuo, il riconoscimento di un'indennità da ripartirsi tra i mediatori che abbiano svolto la loro opera nei procedimenti di cui al

presente articolo sino a concorrenza dell'importo di eventuali attività residue

CAPO VI

NORMA DI CHIUSURA E TRANSITORIE

ARTICOLO 24 – NORMA DI CHIUSURA

1. Per quant'altro non previsto si applica il decreto legislativo n. 28/2010 e s.m.i.

ART. 25 – NORMA TRANSITORIA

1. Sino a che non vengano costituite le sezioni dell'elenco dei mediatori con almeno 7 mediatori ciascuna, l'Organismo si avvale di un unico elenco di mediatori non suddiviso in sezioni di competenza, ma tenendo conto nella designazione delle competenze specifiche di ciascun mediatore.
2. Nei casi di cui al comma 1 è facoltà del mediatore designato dichiarare di non accettare l'incarico per difetto della specifica competenza nella materia della mediazione.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, insieme allo Statuto dell'Organismo, viene depositato presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi.
2. Le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dopo l'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi.

ART. 27 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Ogni modifica del regolamento deve essere approvata dal Consiglio dell'Ordine e deve essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010.
2. Ogni modifica del regolamento diviene efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

Treviso, lì 15/01/2018.

IL PRESIDENTE DEL C.D.O.

MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

(f.to Avv. Massimo Sonego)

IL CONSIGLIERE DEL C.D.O.

MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

(f.to Avv. Francesco Aliprandi)

IL CONSIGLIERE DEL C.D.O.

MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

(f.to Avv. Silvia Biscaro)

IL CONSIGLIERE DEL C.D.O.

MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

(f.to Avv. Massimo Colucci)

IL CONSIGLIERE DEL C.D.O., MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE E
CONCILIAZIONE

(f.to Avv. Lucia Cescato)

IL CONSIGLIERE DEL C.D.O., MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE E
CONCILIAZIONE

(f.to Avv. Paolo Maran)

IL CONSIGLIERE DEL C.D.O., MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE E
CONCILIAZIONE

(f.to Avv. Francesco Tartini)

Tabella delle indennità

<i>fino a Euro 1.000 -</i>	Euro 65
<i>da Euro 1.001 a Euro 5.000 -</i>	Euro 130
<i>da Euro 5.001 a Euro 10.000 -</i>	Euro 240
<i>da Euro 10.001 a Euro 25.000 -</i>	Euro 360
<i>da Euro 25.001 a Euro 50.000 -</i>	Euro 600
<i>da Euro 50.001 a Euro 250.000 -</i>	Euro 1.000
<i>da Euro 250.001 a Euro 500.000 -</i>	Euro 2.000
<i>da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 -</i>	Euro 3.800
<i>da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 -</i>	Euro 5.200
<i>Oltre Euro 5.000.000 -</i>	Euro 9.200

Scheda di valutazione del servizio

Il (la) sottoscritto (sottoscritta) ..., nato (nata) a..., il ..., residente a ..., codice fiscale ..., 1

preMESSO

- a) che è stato parte del procedimento di mediazione n. ... , svolto dinanzi all'Organismo di mediazione costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ...;
- b) che detto procedimento si è concluso (non si è concluso) con la conciliazione;

esprime

le seguenti notizie e valutazioni circa il servizio di mediazione prestato:

- a) numero di giorni, dal deposito della domanda, entro il quale si è tenuto il primo incontro con il mediatore: ...
- b) durata complessiva del procedimento, dal deposito della domanda all'ultimo incontro con il mediatore: ...
- c) chiarezza e facilità di uso dei moduli forniti dall'Organismo di mediazione:
 - 0 insufficienti
 - 0 sufficienti
 - 0 buone

1 Nel caso di società o ente: La (il) sottoscritta (sottoscritto) ..., con sede a, codice fiscale ..., in persona del legale rappresentante ..., nato a ..., il

0 ottime

d) efficienza e tempestività della Segreteria Amministrativa dell'Organismo di mediazione:

0 insufficienti

0 sufficienti

0 buone

0 ottime

e) efficienza e professionalità del mediatore:

0 insufficienti

0 sufficienti

0 buone

0 ottime

f) grado di soddisfazione circa l'utilizzo del servizio di mediazione prestato:

0 insufficiente

0 sufficiente

0 buono

0 ottimo

g) eventuali considerazioni e (o) suggerimenti: ...

(luogo), (data)

(firma)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24/01/2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26/03/2011 al nr. 195

Tabella delle indennità

SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CIASCUNA PARTE:

€ 48,80 (40,00 + 8,80 IVA) per liti di valore fino a € 250.000,00 e di € 97,60 (80,00+17,60 IVA) per quelle di valore superiore da versarsi dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dall'altra parte al momento dell'adesione.

(Detto importo è dovuto anche in caso di mancato accordo (Art.16 D.M. 180/2010 modificato))

SPESE DI MEDIAZIONE:

Valore della lite -	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000,00:	Euro 65,00
da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00:	Euro 130,00
da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00:	Euro 240,00
da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00:	Euro 360,00
da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00:	Euro 600,00
da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00:	Euro 1.000,00
da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00:	Euro 2.000,00
da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00:	Euro 3.800,00
da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00:	Euro 5.200,00
Oltre Euro 5.000.000,00:	Euro 9.200,00 *

* A CIASCUN IMPORTO VA APPLICATA L'IVA DEL 22%

Condizioni degli aumenti e delle riduzioni.

L'importo come sopra determinato:

- 1) può essere aumentato a misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza o difficoltà dell'affare;
- 2) è aumentato in misura non superiore ad quarto nel caso di successo della mediazione;
- 3) è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 28/2010;

Tabella delle indennità

<i>fino a Euro 1.000 -</i>	Euro 65
<i>da Euro 1.001 a Euro 5.000 -</i>	Euro 130
<i>da Euro 5.001 a Euro 10.000 -</i>	Euro 240
<i>da Euro 10.001 a Euro 25.000 -</i>	Euro 360
<i>da Euro 25.001 a Euro 50.000 -</i>	Euro 600
<i>da Euro 50.001 a Euro 250.000 -</i>	Euro 1.000
<i>da Euro 250.001 a Euro 500.000 -</i>	Euro 2.000
<i>da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 -</i>	Euro 3.800
<i>da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 -</i>	Euro 5.200
<i>Oltre Euro 5.000.000 -</i>	Euro 9.200

Criteri di determinazione dell'indennità di cui all'art 16 del dm 180/2010 come modificato dal dm 4/8/2014 n. 139.

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- 2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente

applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili." Allegare in calce alle tabelle delle indennità i criteri di determinazione dell'indennità di cui all'art 16 del dm 180/2010 come modificato dal dm 4/8/2014 n. 139 come sotto specificati.

"criteri di determinazione dell'indennità di cui all'art 16 del dm 180/2010 come modificato dal dm 4/8/2014 n. 139.

1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento .
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.